

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29032 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA
Data Udiienza: 10/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Gennari Ezelino nato a Porto Tolle il 02/05/1952

avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di Torino

Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy che si
riporta alla requisitoria agli atti e conclude per l'inammissibilità o il rigetto del
ricorso;

sentito il difensore Brancaccio Maria Rosaria del foro di Milano che si riporta al
ricorso originale nonché ai motivi nuovi e alle repliche agli atti e insiste per
l'annullamento senza rinvio o, in subordine, per l'annullamento con rinvio, della
sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 dicembre 2025, la Corte d'appello di Torino ha
confermato la condanna inflitta in primo grado a carico di Ezelino Gennari per fatti
di bancarotta fraudolenta.

In particolare, gli era stato contestato di essere amministratore di fatto della
Energy Service società cooperativa, dichiarata fallita in data 1 luglio 2019 e, in
tale veste, di avere cagionato il fallimento mediante sistematica omissione degli
oneri contributivi (capo a3), di avere aggravato il dissesto omettendo di presentare

istanza di fallimento (capo ab) e di avere occultato la documentazione contabile e le scritture (capo b). In concorso con gli amministratori di diritto, è stato dunque condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, con sentenza del Tribunale di Torino del 26 giugno 2023, confermata in appello.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ezelino Gennari, per mezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. I primi 8 motivi d'impugnazione deducono, sotto diversi profili, vizi della motivazione e di violazione di legge sostanziale o processuale, in merito al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto in capo al Gennari.

In particolare, col primo motivo si deduce che, in violazione dell'art.2639 cod.civ, i giudici avrebbero desunto la qualità solo in ragione di singoli ed isolati atti di gestione, laddove la norma prevede che tale qualifica possa essere attribuita solo a chi eserciti, in modo continuativo e significativo, i poteri inerenti la gestione dell'impresa. Le condotte valorizzate infatti (ovvero l'avere ricercato delle «teste di legno», avere occultato la documentazione e avere firmato per conto terzi un contratto di locazione), non costituiscono tipici atti di gestione dell'oggetto sociale dell'impresa, secondo le indicazioni date dalla giurisprudenza di legittimità.

2.2. Il secondo motivo contesta il riconoscimento della qualifica di amministratore fatto con riferimento all'art.192 cod.proc.pen., rilevando l'errato valore probatorio attribuito dai giudici alle dichiarazioni dei coimputati. Entrambi gli amministratori di diritto (i coimputati Torretta e Marusic) avevano dichiarato di non aver mai compiuto atti di gestione e di aver avuto contatti con il solo Gennari. Nonostante si trattasse di coimputati e nonostante avessero un interesse immediato a far ricadere sul Gennari responsabilità formalmente proprie, i giudici non avrebbero proceduto ad alcun vaglio circa la credibilità soggettiva ed alla coerenza e attendibilità oggettiva del narrato. Inoltre, non avrebbero bilanciato tali dichiarazioni con altre di segno contrario, atteso che gli stessi coimputati avevano dichiarato che il Gennari agiva nell'interesse di altri due soggetti (tali Giaramita e Lactu), mentre altri due testi, Barretta e Perrone, rispettivamente il commercialista e il consulente della società, avevano dichiarato di avere intrattenuto rapporti con Giaramita e Lactu e non, invece, con il Gennari.

2.3. Sotto un altro profilo e sempre in relazione all'art.192 cod.proc.pen., il vizio viene dedotto con riferimento al significato probatorio attribuito al rinvenimento di documentazione afferente la cooperativa, in locali nella disponibilità del Gennari. Tale elemento indiziante sarebbe scarsamente significativo per sé, in quanto non si è accertato di che tipo di documentazione si

trattasse (ne aveva riferito un teste della Guardia di Finanza che non aveva fornito alcuna indicazione sul tipo di documentazione rinvenuta). Inoltre, la mera detenzione dei documenti, non sarebbe per sé indicativa di un ruolo di egemonia o di gestione in seno all'impresa.

2.4. L'art.192 cod.proc.pen sarebbe altresì violato in relazione al significato probatorio attribuito alla circostanza che il Gennari abbia firmato, per conto terzi, il contratto di locazione dei locali della sede societaria dell'impresa. Anche tale indizio avrebbe scarsa rilevanza, in quanto non costituisce vero e proprio atto di gestione e in quanto compatibile con un ruolo di mero intermediario.

2.5. Si deduce altresì vizio della motivazione e di legge con riferimento all'omessa motivazione, da parte della Corte d'appello, circa i punti precedenti. Le presenti doglianze (enunciate ai punti che precedono) avevano già costituito altrettanti motivi d'appello; limitandosi e ripercorrere la motivazione del primo grado, il giudice dell'impugnazione non avrebbe fornito specifica risposta ai motivi d'impugnazione.

2.6. Analoghe doglianze vengono dedotte con riferimento specifico al capo a3 dell'imputazione, relativo al fallimento cagionato mediante omissione degli oneri contributivi; preso atto della sistematica omissione, i giudici ne avrebbero automaticamente attribuito la responsabilità al Gennari in ragione di una presunta qualifica di amministratore di fatto, senza indicare alcuna condotta a lui specificamente attribuibile, né tantomeno alcun elemento indicativo di un dolo in capo alla sua persona.

2.7. Lo stesso errore logico sarebbe stato compiuto in relazione al capo ab, relativo alla sottrazione delle scritture contabili; dal mero dato formale della mancanza della documentazione, se ne sarebbe automaticamente attribuita la responsabilità al Gennari, in assenza di qualsivoglia elemento che indicasse ch'egli ne fosse il tenentario. Anche sotto il profilo del dolo vi sarebbe vizio logico, atteso che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori è stato individuato nell'intento di nascondere il debito erariale, laddove quest'ultimo non può essere occultato, in quanto resta cristallizzato agli atti dell'Erario.

2.8. Analogo vizio della motivazione e di legge viene dedotto con riferimento al capo B dell'imputazione, relativo all'aggravamento del dissesto dovuto alla mancata presentazione dell'istanza di fallimento. Anche tale responsabilità viene automaticamente attribuita al Gennari in difetto di qualsivoglia prova di una sua effettiva condotta o omissione e senza tener conto del fatto che, per la presentazione di una tale istanza, è necessario avere un potere di rappresentanza che, invece, difettava in capo al ricorrente. Inoltre, già in sede di appello erano stati sollevati aspetti relativi al difetto degli elementi costitutivi della fattispecie cui la Corte territoriale non avrebbe dato risposta alcuna.

2.9. Un ultimo motivo di ricorso attiene al trattamento sanzionatorio, che viene censurato sotto il duplice profilo del vizio della motivazione e della violazione di legge.

In particolare, i giudici avrebbero negato l'applicazione di circostanze attenuanti generiche sulla base del fatto che l'imputato si era limitato a negare la propria responsabilità e in quanto vi sono dei precedenti specifici, laddove il primo è un diritto garantito, i secondi non sono per sé sufficienti a negare il riconoscimento del beneficio.

3. In data 25 giugno 2026 la parte ha proposto una nota di motivi aggiunti.

3.1. Con il primo motivo aggiunto, ex art. 606, co. 1, lett. b ed e), in riferimento all'art. 192 c.p.p., di fatto ripropone argomentazioni già svolte nei motivi da 1 a 8 del ricorso.

In particolare, deduce che la Corte territoriale, ancorando la qualifica di amministratore di fatto del Gennari a meri elementi indiziari, non avrebbe poi applicato le regole tecniche che consentono a tali elementi di assurgere al rango di prova logica.

Inoltre, non avrebbe individuato in capo al ricorrente alcuna delle condotte che consentano di far ritenere ch'egli abbia esercitato, in maniera continuativa e significativa, i poteri tipici inerenti la qualifica, avendo valorizzato una mera sommatoria di elementi isolati e non strettamente inerenti la qualifica di amministratore.

3.2. Con il secondo motivo aggiunto, deduce analoghe tipologie di vizi con riferimento alla bancarotta per sottrazione o distruzione dei libri contabili, di fatto riproponendo argomentazioni già svolte nel ricorso. Rileva, infatti, che il dolo specifico non può ritenersi sussistente per il rinvenimento di alcuni documenti presso un locale di pertinenza del Gennari, in quanto tale circostanza, al limite, prova la detenzione, ma non l'esercizio di funzioni direttive.

3.3. Con il terzo motivo aggiunto, deduce analoghe tipologie di vizi con riferimento all'astensione dalla richiesta di dichiarazione di fallimento, richiamando le argomentazioni già svolte nel ricorso e aggiungendo che l'individuazione in capo a Gennari di tale obbligo non ha tenuto conto del lungo periodo in cui la società era inattiva e della attività di gestione significativa svolta dal liquidatore; inoltre non si sarebbe individuato un concreto nesso causale tra l'omissione del Gennari e l'aggravamento del dissesto né è emerso alcun elemento che possa evidenziare una condotta dolosa o colposa da parte del medesimo.

4. È altresì pervenuta una nota di repliche alle conclusioni scritte del P.G.

5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.

2. Preliminarmente, si osserva che la sentenza emessa in grado d'appello costituisce una «doppia conforme» rispetto a quella del Tribunale, atteso che il provvedimento, nella sua struttura argomentativa, si salda con il precedente, sia attraverso ripetuti richiami, sia adottando gli stessi criteri nella valutazione degli elementi di prova e lo stesso percorso logico argomentativo, con la conseguenza che i due provvedimenti possono essere letti congiuntamente costituendo un unico, complessivo, corpo decisionale (cfr, *ex multis*, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0).

3. Quanto ad un primo gruppo di motivi, va rilevato che attengono tutti al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto in capo al Gennari e devono essere pertanto trattati congiuntamente. Così i motivi d'impugnazione dal n.2.1 al n. 2.8, nonché il motivo aggiunto n.3.1, i quali deducono, sotto diversi profili, un vizio della motivazione e di legge sostanziale o processuale con riferimento al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto.

Con il primo motivo si rileva l'assenza di un'attività continuativa di effettiva gestione, secondo i parametri fissati dall'art.2639 cod.civ. Al motivo 2.2. la questione viene dedotta sotto un profilo di travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dai due amministratori formali Torretta e Marusic, le quali non sarebbero state valutate secondo le corrette regole tecniche e che non sarebbero state adeguatamente bilanciate con altre testimonianze di segno contrario (i testi Giaramita e Lactu). Sempre sotto un profilo di travisamento della prova si è dedotta l'eccessiva valorizzazione del dato del rinvenimento di parte della documentazione in un locale del Gennari (punto 2.3.) e della circostanza che il Gennari abbia firmato, per conto terzi, il contratto di locazione (punto 2.4.). Sotto il profilo dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto non solo la sentenza di primo grado non avrebbe fornito sufficienti elementi ma, inoltre, la Corte d'appello, investita da specifico motivo d'appello, non avrebbe fornito risposta, omettendo del tutto la motivazione sotto i profili indicati (punto 2.5.). Nei tre motivi successivi, il ricorrente ripercorre le medesime tematiche con

riferimento specifico ai tre capi d'imputazione. La questione viene riproposta anche nei motivi aggiunti.

La questione relativa al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto è stata esaustivamente affrontata e risolta in entrambe le sentenze di merito. La sentenza impugnata richiama e valorizza talune prove dichiarative ed una serie di elementi indiziari che erano già stati illustrati nella sentenza di primo grado e, con riferimento ai medesimi ed in risposta a specifici motivi d'impugnazione, valuta che siano idonei a provare la posizione egemone del Gennari in seno alla fallita.

3.1. In fatto ha premesso che la Energy Service era stata costituita nel 2006 e, fin da allora, aveva avuto come legali rappresentanti soggetti stranieri (Lactu e Marusic) o la compagna del Gennari (Torretta). Già nel 2009 la Agenzia delle entrate ne aveva chiesto e ottenuto il fallimento, ma lo stesso era stato revocato (per motivi procedurali); in seguito la procedura fallimentare era stata avviata dalla Procura, nell'ambito di un'indagine svolta a carico del Gennari per associazione a delinquere finalizzata ad una serie di frodi fiscali, realizzate attraverso la creazione di molteplici società, tutte intestate a mere «teste di legno». Complessivamente, i Giudici del merito hanno ritenuto che la regia relativa alla costituzione, vita e fallimento della Energy, abbia fatto capo al Gennari.

3.2. Sotto il profilo della prova ha valorizzato molteplici elementi.

Quale prova orale, utilizza le dichiarazioni confessorie e di chiamata in correità del Marusic il quale, ammettendo di essersi prestato a svolgere il ruolo di amministratore fittizio, evidenziava che in un primo momento era stato contattato da tale Giaramita, che affermava di agire per conto del Gennari, indicando quest'ultimo come il vero amministratore. In seguito, era proprio il Gennari che gli faceva «firmare dei fogli» per assumere la qualifica, era solo con lui che si interfacciava e a lui rispondeva. Egli, infatti, nulla sapeva dell'amministrazione della società, essendo solo un operaio che, tra l'altro, all'epoca lavorava prevalentemente in Bosnia. La Corte territoriale, applicando i parametri ermeneutici di cui all'art.192, comma 3, cod.proc.pen. ed in risposta a specifico motivo di appello, ha stimato tale dichiarazione attendibile e suffragata da riscontri individualizzanti.

Quale ulteriore fonte di prova, rileva che la coimputata Torretta, con dichiarazioni confessorie e di chiamata in correità, riferiva che era stato proprio Gennari, all'epoca suo compagno, a chiederle di assumere l'incarico fittizio di legale rappresentante, sebbene lo avesse fatto chiamando in causa due amici «cui stava facendo un favore», Giaramita e Lactu.

A seguire la Corte territoriale esamina, uno per uno, una serie di elementi indiziari.

Valorizza che, nel corso dell'indagine svolta a carico del Gennari dalla Guardia di Finanza nel 2016, nello scantinato del suo ristorante era stata rinvenuta documentazione relativa alla fallita, insieme a quella di molte altre società. Rispondendo a specifico motivo di appello, la Corte territoriale rileva che è vero che il teste Scalora non ha precisato di quale documentazione si trattasse, ma che comunque si trattava di documentazione della Energy e che ciò era stato ammesso dallo stesso imputato nel dibattimento: egli aveva affermato avere detenuto (anzi avere «occultato») la documentazione della società, ma precisava di averlo fatto per fare un favore ad un cliente del suo ristorante, il Lactu Vasile.

Particolare peso specifico viene poi attribuito alla circostanza che, all'atto della costituzione, sebbene il Gennari non comparisse formalmente nella società, era proprio lui che stipulava il contratto di locazione dei locali della sede sociale, pur agendo formalmente come mero procuratore di altra società, quest'ultima intestata a sua figlia Vania.

Una volta esaminati atomisticamente tali elementi ed aver ritenuto che ciascuno di essi avesse valore di prova (dichiarativa) o i caratteri della gravità indiziaria, la Corte ne valorizza la concordanza e, in una visione unitaria, ritiene che l'unica ricostruzione possibile sia quella di attribuire al Gennari una posizione dominante nella gestione della Energy.

La motivazione, fondata in parte su prove dichiarative e in parte su elementi indiziari, risulta tecnicamente corretta sotto il profilo delle regole ermeneutiche di valutazione.

Quanto alla valutazione della prova dichiarativa sono stati adeguatamente applicati i criteri elaborati dalla giurisprudenza intorno all'art.192, comma 3, cod.proc.pen., atteso che è stata operata una valutazione rigorosa sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto e quest'ultimo è stato confrontato con molteplici elementi esterni di riscontro individualizzante; sebbene gli ulteriori elementi di riscontro abbiano carattere indiziario, si osserva infatti che in tema di prove, il riscontro esterno individualizzante richiesto, per la chiamata in correità, dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., potendo essere privo di autonoma valenza dimostrativa rispetto al *thema decidendum*, non costituisce prova del fatto-reato, né della responsabilità dell'imputato ma, in quanto finalizzato a corroborare l'attendibilità di una prova cd. debole, assume rilevanza sol perché idoneo a confermare, in termini di certezza, il collegamento tra l'accusato e la vicenda criminosa, sì da escludere il rischio di attribuire la responsabilità in base ad accuse false o non verificabili. (Sez. 2, n. 18849 del 06/03/2026, Chirico, Rv. 289985 - 01)

Quanto alla prova indiziaria, correttamente, sono stati esaminati i singoli indizi, la tenuta logica e la specifica pregnanza di ciascuno; gli stessi sono stati poi

valutati unitariamente e sinergicamente; infine, il Giudice ha esaminato l'ipotesi alternativa ipotetica fornita dalla difesa e la ha ritenuta non credibile e indimostrata. Con ciò i giudici del merito hanno dato corretta applicazione ai principi di diritto che governano il sistema della prova logica atteso che in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (*ex multis*, Sez. 1 n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 – 02).

3.3. In punto di diritto sostanziale, la Corte territoriale ha ritenuto che la qualifica del Gennari quale amministratore di fatto, dovesse evincersi dalla sua posizione dominante sulle strategie complessive.

Nella totale assenza della documentazione contabile e commerciale, non è stato possibile ricostruire i movimenti patrimoniali e, dunque, le effettive attività gestorie relative all'oggetto sociale dell'impresa.

A fronte di tale carenza (strettamente connessa con la sparizione della documentazione), la posizione di amministratore di fatto può essere unicamente connessa alla posizione dominante assunta dal soggetto che risulti essere effettivo regista delle strategie complessive. Risultano, pertanto, infondate le doglianze che lamentano la mancanza di prova sugli atti gestori, in quanto i Giudici del merito hanno solo potuto valorizzare una pluralità di elementi che, complessivamente considerati, hanno indicato il Gennari quale artefice del disegno complessivo (confronta con Sez. 5, n. 8568 del 12/12/2024, dep. 2025, Santellocco, Rv. 287738 – 01, che affronta il tema dell'individuazione dell'amministratore di fatto nell'ipotesi, assimilabile alla presente, in cui non vi sia prova che la società fosse attiva).

Il Giudice dell'appello stima, altresì, che tale ricostruzione non sia scalfita dalle testimonianze Barietta e Perrone, rispettivamente commercialista e consulente esterni, i quali avevano ricevuto l'incarico dal Lactu nel 2006, quando questi risultava formalmente essere il legale rappresentante (meramente apparente, in

realtà); dopo tale contatto iniziale con tale figura formale, i rapporti erano stati intrattenuti solo tra il personale tecnico, quindi i professionisti non erano in grado di riferire chi, effettivamente, gestisse la società.

In seguito, la sentenza passa a valutare l'ipotesi alternativa ipotetica proposta dall'imputato, ovvero ch'egli abbia agito solo per «fare un favore» ad un cliente del suo ristorante, il Lactu Vasile, ritenendo che la stessa sia assolutamente inverosimile, atteso che non è credibile ch'egli si sia prestato ad assumersi gravi responsabilità (e farle assumere alla compagna), solo per «fare un favore» ad un conoscente. In relazione a tale ricostruzione alternativa, meramente asserita, l'imputato non ha fornito un principio di prova o qualsivoglia elemento indicativo di una gestione attiva da parte del Lactu.

4. Quanto ai motivi che attengono al capo a3 dell'imputazione, ovvero la condotta causativa del fallimento mediante la sistematica omissione degli oneri contributivi, si tratta di reiterazione di motivo d'appello cui la Corte territoriale aveva dato risposta.

In particolare, si è rilevato come, sotto il profilo oggettivo, non vi sia stata contestazione né dubbi circa la sussistenza della fattispecie.

Ciò che il Gennari contestava (e contesta oggi) è, ancora una volta, la prova della sussistenza di un suo ruolo attivo nella vicenda. Sotto tale profilo la Corte territoriale ha rilevato come l'ingente debito erariale fosse stato accumulato proprio nei primi anni di vita della società (tra il 2006 e il 2009), ovvero proprio il periodo in relazione al quale le testimonianze hanno indicato il ruolo attivo del Gennari e al quale risalgono gli ulteriori elementi indiziari della sua posizione egemonica. Da tale posizione dominante, il Giudice fa discendere la responsabilità in capo al Gennari e la sussistenza del dolo, meramente generico, della fattispecie.

L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5 n. 35093 del 04/06/2014, P.G., Rv. 261446 - 01). La consapevolezza e volontà del disegno complessiva sono state ragionevolmente ritenute sussistenti in capo al Gennari, in ragione del riconoscimento del ruolo dominante e di regia compiutamente trattato al precedente punto n.3

5. Le doglianze relative all'ipotesi di bancarotta documentale, in relazione alla quale non sarebbe stato dimostrato né motivato il ruolo di responsabilità del Gennari quale tenutario delle scritture (anziché mero detentore), né la sussistenza

del dolo specifico della fattispecie (atteso che i debiti erariali non potevano essere occultati occultando le scritture), sono state anch'esse già oggetto di motivo d'appello e hanno ricevuto esaustiva risposta.

Va premesso che l'obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge e grava anche sull'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ. indipendentemente da una specifica richiesta formulata dal curatore, perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare (cfr, *ex multis*, Sez. 5, n. 11576 del 04/03/2026, Petrelli, Rv. 289600 - 01).

La Corte territoriale sul punto, dopo aver premesso il carattere incontestato della fattispecie sotto il profilo oggettivo, ha motivato sotto il profilo soggettivo rilevando come il dolo specifico debba essere evinto attraverso una lettura complessiva della vicenda, la quale presenta molteplici indici di fraudolenza. Non solo il Gennari costituiva la Energy intestando ad una società terza il contratto di locazione, ma provvedeva a garantire che negli anni comparisse sempre una «testa di legno»; parallelamente, ometteva sistematicamente di versare gli oneri contributivi e, in prossimità del fallimento, nascondeva la documentazione nello scantinato del suo ristorante. Tale occultamento, in uno alla posizione di amministratore di fatto, sono stati ritenuti certi indici della volontà del Gennari di agire allo scopo di recare pregiudizio ai creditori con vantaggio per sé.

Il ragionamento della Corte di appello risulta congruo per ritenere la sussistenza del dolo specifico, attraverso un percorso logico-inferenziale che valorizza complessivi indici di fraudolenza (cfr, *ex multis*, (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01).

6. Anche le doglianze legate al capo B dell'imputazione, costituiscono reiterazione di analoghi motivi d'appello cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta.

Il Giudice di seconda istanza ha rilevato come lo stato di dissesto fosse già conclamato nei primissimi anni di operatività, fin dal 2007, e come fin da allora sia stato attestato (dal curatore) che dovessero attivarsi i meccanismi previsti dalla legge e come, l'omessa attivazione, abbia determinato un aggravamento del dissesto.

Proprio per quegli anni il Gennari è stato ritenuto *dominus* della gestione societaria e artefice di un complessivo disegno fraudolento. Sulla base di tale posizione dominante e sulla sussistenza di un complessivo disegno fraudolento, viene motivata la responsabilità e la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente.

Sotto tale profilo le circostanze addotte dal ricorrente in sede di motivi aggiunti (l'assenza di un potere formale di rappresentanza, la circostanza che il fallimento sia intervenuto molti anni dopo, essendo rimasta la società a lungo inattiva), nulla aggiungono rispetto ad una vicenda che si è consumata nei primi anni di vita dell'impresa e alla presenza di legali rappresentanti puramente apparenti.

7. Il motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio è parimenti infondato.

Rispondendo a specifico motivo d'impugnazione in ordine alla mancata applicazione di circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello ha rilevato l'assenza di elementi di meritevolezza.

In particolare, non ha ritenuto tale il dato valorizzato dalla difesa, ovvero che il Gennari avesse reso esame e avesse sostanzialmente confessato. Il Giudice, che ha ritenuto che tale esame si fosse svolto in chiave giustificativa e non collaborativa, ha solo escluso che lo stesso potesse giustificare l'applicazione delle generiche, senza perciò negare il diritto dell'imputato di difendersi.

Quanto alla valorizzazione dei precedenti, si è data corretta applicazione ai principi di diritto che regolano la materia, atteso che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso di richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche [...] l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (*ex multis*, Sez. 3 n. 54179 del 17/07/2018, D.P.M., Rv. 275440 - 01).

La questione posta sui limiti edittali della sanzione è palesemente infondata, atteso che la pena si è attestata in misura prossima ai minimi con adeguata motivazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 10/07/2026

Il Consigliere estensore
Carla Adriana Fiammetta Frau

Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini